

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*Il Tribunale di PALERMO - II Sezione Civile in persona del giudice unico  
dr.ssa Simona Maria Cipiti ha pronunciato la seguente*

***SENTENZA***

nella causa civile iscritta al n° 1986 del Ruolo Generale degli Affari  
Contenziosi dell'anno 2012 avente ad

oggetto: *domanda di occupazione senza titolo - rivendica*

DA

**MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.** (P. I.V.A.:  
00110120821) con sede legale in Bruxelles, Rue de la Presse n. 4 e sede di  
esercizio in Palermo via Calipso 1/D il dì 5.10.1967, in persona del suo  
Consigliere Delegato *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Palermo, Via  
XII Gennaio n. 1/G, presso lo studio professionale dell'Avv. Renato  
Culmone che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente  
all'Avv. Benito Mussolin giusta procura rilasciata su foglio materialmente  
congiunto all'atto di citazione;

*attrice*

NEI CONFRONTI DI

**ALBARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, con  
sede in Palermo V.le Regina Elena n. 89/A - Mondello -, in persona del  
proprio Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente  
domiciliata in Palermo Via Messina 7/d, presso lo studio professionale  
dell'Avv. Giuseppe Maria Conti, che la rappresenta e difesa  
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Carlo Della Vedova del Foro di  
Roma, giusta procura in calce alla comparsa di nuovo procuratore depositata  
in data 3 dicembre 2015.



*convenuta***CONCLUSIONI**

Come in atti e verbali di causa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

L'odierno giudizio trae origine dalla domanda formulata dalla **MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.**, anche ai sensi dell'art. 948 c.c. di restituzione, sgombera da persone e cose “della zona, facente parte della passeggiata in località Mondello /Valdesi (nel tratto che va dal Circolo Lauria alla rotonda Valdesi) e più precisamente la parte dislocata tra l'arenile ed il viale Regina Elena, sia in corrispondenza del tratto di spiaggia in concessione alla stessa convenuta Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica, sia in corrispondenza del tratto di arenile destinato a corridoio remo velico”.

Con la comparsa di costituzione e risposta ed i successivi scritti difensivi, a fondamento della proposta domanda parte attrice deduce che l'associazione occupa una porzione, come sopra identificata, del terreno di proprietà della **MODELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.**, per acquisto avvenuto a mezzo di contratto di compravendita del 28 dicembre 1910, con il quale **LES TRAMWAIS DE PALERMO S.A.**, (oggi a seguito di mutamento della denominazione **MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.**) ha acquistato dal Demanio Regio, in forza della Legge 15 maggio 1910 n. 252, l'apprezzamento di terreno così identificato: “...le terre che fanno parte della Real Tenuta “La Favorita” in Palermo, site oltre il cancello detto del Giusino, guardando la strada che va a Valdesi, colmata di Mondello, Mattei, Montagna del Tinire della estensione approssimativa di ettari 280, confinante col cancello detto del Giusino, con Monte Pellegrino,



col muro dell'agrumeto locato agli eredi di Cinà Andrea, con l'altro delle terre locate ai Signori Cin° e proprietà Calvello, Landolina, strada pubblica e col mare...".

L'attrice ha dedotto altresì che con sentenze passate in giudicato pronunciate tanto dal Tribunale, quanto dalla Corte di Appello di Palermo ed intervenute tra l'attrice stessa e l'Assessorato Regionale della Agricoltura e Foreste, dante causa dell'odierna convenuta, era stato accertato in maniera inequivocabile la erronea dislocazione della regia trazzera, individuata con decreto del 4 febbraio 1953 n. 207 dell'Assessorato predetto nel tratto compreso tra la Punta Cilesi e Mondello Paese, lungo l'asse viario della via Regina Elena, accertando altresì che il terreno interessato dal tracciato suddetto è invece di proprietà dell'odierna attrice in forza dell'atto di compravendita sopra citato. Vieppiù, l'attrice ha dedotto che l'ufficio del Demanio Trazzerale della Regione Siciliana con note prot. nn. 7276 e 7278 del 31 marzo 2011 ha annullato, in ragione delle citate pronunce (segnatamente della pronuncia della Corte d'Appello di Palermo n. 876/2009), le precedenti vendite di aree di proprietà della IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A., effettuate dalla predetta amministrazione in favore di terzi privati, sull'erroneo presupposto della loro appartenenza al demanio trazzerale, e tutte prossime all'area oggetto del presente giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30 aprile 2012, si è costituita in giudizio la convenuta ALBARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA che, senza contestare l'utilizzazione dell'area oggetto della domanda avversaria, ha eccepito, in via preliminare: - il difetto di legittimazione attiva dell'attrice poiché soggetto diverso dalla società acquirente (LES TRAMWAIS DE PALERMO S.A.) del contratto di compravendita posto da parte attrice a fondamento dell'azione di rivendica; - nonché l'avvenuto acquisto, per maturata usucapione, in favore della deducente, dell'area di cui parte attrice ha rivendicato la proprietà.

In ogni caso, nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti da



parte attrice, di cui, pertanto, ha chiesto il rigetto. Ha dedotto di essere titolare di concessione rilasciata da Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 13/2003 prot. 1663 del 13 febbraio 2003 rinnovata per ulteriori sei anni dal Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto Palermo con lettere prot. n. 10291/Sezione Dem. C.C. datata 24 maggio 2007; e, successivamente, con provvedimento del 3 settembre 2007 prot. n. 62826 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente; e di essere stata autorizzata dalla predetta autorità amministrativa - Ufficio Periferico del Demanio Marittimo - Palermo del 16 aprile 2012 n. 22494 all'occupazione di: "un tratto di costa in loc. Mondello/Valdesi del Comune di Palermo, tra l'inizio di Viale Regina Elena, angolo Piazza Valdesi (all'altezza del "Baretto") fino alla spiaggia del Circolo Lauria (compresa) allo scopo di organizzare la manifestazione sportiva denominata World Festival on the Beach 2012 dal 14 al 20 maggio 2012 (..)".

Così chiarite, in sintesi, le opposte prospettazioni, giova anteporre all'esame della res controversa alcune considerazioni in punto di qualificazione della domanda spesa in giudizio da parte attrice, e relativo onere della prova.

Il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri costituisce risultato indifferentemente conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica, che attraverso una mera azione di restituzione.

In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi).

In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è per converso costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio,



della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onus probandi.

In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996 n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).

Non rientra nel novero dei presupposti dell'azione di cui si tratta l'assoluta iniziale insussistenza di qualsiasi titolo giustificativo della disponibilità materiale della cosa da parte del convenuto, avendo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di recente affermato che non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto (Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; 14 gennaio 2013 n. 705; nonché Sezioni Unite n. 7305 del 2014).

Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.

Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del



bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.

Nella specie, l'attrice ha esercitato un'azione di rivendica, peraltro così espressamente qualificando la propria domanda, e ponendo a fondamento della proposta azione un titolo di proprietà, lamentando un'apprensione di fatto, in assenza di una precedente relazione qualificata con il bene, ovvero la non opponibilità alla stessa del titolo di godimento vantato dalla convenuta e conseguito nei confronti di soggetto terzo, dunque, instando per l'accoglimento di un'azione reale, per tutto quanto sopra chiarito.

Circa gli oneri probatori che vengono in rilievo nel caso di specie, si rammenta che la parte che agisce in giudizio con l'azione di rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario; ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione.

Orientamento consolidato della giurisprudenza riconosce che il rigore di tale onere probatoria è suscettibile di modularsi in relazione al concreto atteggiarsi delle difese della parte convenuta, così attenuandosi, in particolare, quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un dante causa comune. In tal caso, il rivendicante assolve l'onere probatorio dimostrando un acquisto in base ad un titolo valido, che prevale su quello dell'avversario (Cass. civ. n. 25793/2016; Cass. civ. n. 3564/1995; Cass. civ. 1508/1994).

Con riferimento ai singoli mezzi di prova (C. 1044/1995) si esclude che possa ammettersi una prova basata su soli elementi presuntivi; come per esempio sulle sole risultanze catastali (Cass. civ. n. 5131/2009; Cass. civ. n. 5983/2000; Cass. civ. n. 11115/1997; Cass. civ. n. 515/1994; Cass. civ. n.



9096/1991); sulla nota di trascrizione, sulla nota dell'ufficio di registro e sulla denuncia di successione (Cass. civ. n. 25149/2014; Cass. civ. n. 11605/1997).

È bene precisare, tuttavia, che non si esclude che, in presenza di situazioni poco chiare alla luce dei titoli, gli estremi catastali possano costituire elementi utili al fine dell'esatta individuazione dei beni trasferiti (Cass. civ. n. 21834/2007; Cass. civ. n. 20786/2004; Cass. civ. n. 4732/1988); del pari, si è ritenuto che la denuncia di successione, pur non idonea a fornire la prova del diritto di proprietà, può, assumere una rilevanza di tipo indiziario e in assenza di prove o indizi contrari, e costituire elemento di convincimento del giudice quando si alleghi una situazione di fatto esistente al momento della denuncia (Cass. civ. n. 15716/2002, Cass. civ. n. 14395/2004).

In particolare, ai fini dell'identificazione di una porzione immobiliare, si è poi ritenuto che l'attore possa fare riferimento ad un atto di frazionamento non sottoscritto, anche se redatto prima della formazione del titolo, purché espressamente richiamato nello stesso (Cass. civ. n. 2857/2008).

Tanto premesso in punto di qualificazione della domanda proposta in giudizio e di conseguente regime probatorio; sempre in via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene decisa alla luce del principio della ragione più liquida, in base al quale la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre. Così la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9936 dell'8.5.2014: "In applicazione del principio processuale della " ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ. , avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della



"res" da parte del danneggiato); ed ancora: "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre", (Cass. Sez. 6 - L, sentenza n. 12002 del28/05/2014, conf. a Cass., Sez. Un., sentenza n. 9936 del08/05/2014).

Alla luce del prefato principio, la domanda deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova, gravante su parte attrice, dei fatti posti a fondamento della domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione, anche di carattere pregiudiziale e preliminare, sollevata dalle parti del giudizio.

Parte attrice ha posto a fondamento della domanda di rivendica l'appartenenza dell'area (porzione di "passeggiata a mare") utilizzata dalla convenuta al terreno oggetto del contratto di compravendita stipulato in data 28 dicembre 1910, tra la LES TRAMWAIS DE PALERMO S.A., (oggi a seguito di mutamento della denominazione MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A.) ed il Demanio Regio, in forza della Legge 15 maggio 1910 n. 252; invocando a tal fine l'efficacia di giudicato delle pronunce con le quali la Corte di Cassazione (7 dicembre 2007) ha statuito che: " le terre vendute dal Demanio dello Stato alla soc. anonima Les Tramwais de Palerme e da allora possedute dalla Mondello Immobiliare Italo - Belga e da altri non avevano più qualità demaniale"; nonché delle pronunce, parimenti divenute incotrovertibili, intervenute tra l'odierna attrice e l'Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia, dante causa dell'odierna convenuta, ed aventi ad oggetto aree asseritamente limitrofe o adiacenti a





quella oggetto del presente giudizio, con le quali è stato statuito che L'IMMOBILIARE ITALO BELGA S. A. è proprietaria dei terreni oggetto del predetto contratto di compravendita, ed è stata, altresì, ritenuta l'insussistenza su tali terreni di una pubblica trazzera, escludendo espressamente la natura demaniale del tracciato del Viale Regina Elena (Corte di Appello di Palermo sentenze nn. 876/2009; 2039/2009; 2040/2009 allegate in copia al fascicolo di parte attrice), come invece erroneamente ritenuto dall'amministrazione regionale con decreto del 4 febbraio 1953 n. 207 dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Foreste, annullato dall'Autorità Giudiziaria Amministrativa con sentenza passata in giudicato.

Dalla medesima prospettazione di parte attrice si evince tuttavia che l'efficacia di giudicato delle predette pronunce viene in questo giudizio invocata rispetto ad un'area (quella oggetto di contestazione), non espressamente oggetto delle predette pronunce, bensì limitrofa o adiacente alle stesse.

Da nessuna delle pronunce poste a fondamento della propria domanda da parte attrice si evince senz'altro che l'area, oggetto del giudizio sia ricompresa nel terreno acquistato con atto di compravendita dedotto in giudizio dall'attrice e di cui la stessa è stata dichiarata proprietaria con pronunce passate in giudicato.

Non si ritiene pertanto che l'effetto invocato da parte attrice possa operare automaticamente rispetto a un oggetto diverso da quello dei giudizi richiamati.

L'efficacia del giudicato presuppone, infatti, l'assoluta coincidenza degli elementi identificativi delle controversie, e dunque tanto dei soggetti (ricordando che dell'efficacia di cosa giudicata della sentenza pronunciata tra le parti, si estende anche nei confronti degli aventi causa da queste) quanto dell'oggetto, ovvero sia dello specifico bene della vita dei diversi giudizi.

Il giudicato peraltro non si forma su tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nella motivazione dell'iter decisorio, ma soltanto sull'«accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti», che abbia costituito



oggetto effettivo di deliberazione e di pronunziane rimarrebbero, con esclusione dei meri fatti storici, strumentalmente accertati e ricostruiti dal giudice nella cognizione della domanda; dei singoli fatti giuridici (costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi), allegati dalle parti a fondamento della domanda o dell'eccezione; e delle questioni pregiudiziali, conosciute dal giudice incidenter tantum, quando cioè non ricorrano i presupposti in forza dei quali, secondo l'art. 34 c.p.c., una questione pregiudiziale di merito si trasforma, per volontà di parte o per disposizione di legge, in un'autonoma causa pregiudiziale, da decidersi «con efficacia di giudicato» (e tale è, appunto, l'accertamento che la norma stessa definisce come incidentale, implicando l'avvenuta transizione da una pregiudizialità meramente logica ad una pregiudizialità in senso tecnico della questione da decidere).

Le questioni accertate con sentenze passate in giudicato, richiamate da parte attrice, possono rilevare come presupposti dai quali inferire l'appartenenza anche della specifica area oggetto di giudizio a quella oggetto della compravendita allegata da parte attrice, ove ricorra un rapporto di dipendenza tra le questione decise in tali giudizi con le questioni oggetto del presente procedimento.

In particolare, occorrerebbe la prova che anche la specifica area utilizzata da parte convenuta è ricompresa nel tracciato erroneamente ritenuto trazzerale dall'amministrazione regionale.

Ciò a maggior ragione alla luce della circostanza che le difese di merito spiegate da parte convenuta non sono affatto circoscritte alla questione decisa con efficacia di giudicato dalle pronunce richiamate da parte attrice, concernente il disconoscimento del carattere demaniale dell'asse viario di via Regina Elena. Viceversa, nei propri scritti difensivi, parte convenuta ha anche sostenuto l'appartenenza dell'area in questione, insistente sulla passeggiata a valle della via suddetta, al demanio marittimo.

A prescindere dalla fondatezza o meno della suddetta eccezione, la stessa rileva ai presenti fini soltanto nella misura in cui non consente di circoscrivere e delimitare l'onere della prova gravante su parte attrice alla



questione accertata con efficacia di giudicato dalle pronunce richiamate concernenti l'insussistenza di una pubblica trazzera sui terreni oggetto della compravendita intervenuta tra il Demanio dello Stato e la soc. anonima Les Tramwais de Palerme, e ritenuti di proprietà dell'attrice.

Il giudicato formatosi in ordine all'appartenenza alla odierna attrice del terreno oggetto della predetta compravendita e della proprietà, in forza di tale titolo, della porzione di terreno ricadente nell'area che erroneamente l'amministrazione, in forza del Decreto Assessoriale n. 207/1953 riteneva di natura trazzerale, (annullato dalla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa), a fronte delle complessive difese di parte convenuta di per sé non provano la titolarità in capo alla parte attrice della specifica area per cui è casa, che dalla descrizione del terreno compravenduto contenuta nella compravendita per cui è causa, non si evince essere certamente ricompresa nei relativi confini; e che non risulta certamente ricada nel tracciato trazzerale erroneamente identificato dall'amministrazione regionale con il decreto, successivamente annullato sopra richiamato.

Parte attrice non ha infatti fornito prova documentale né dell'allegata dislocazione del predetto erroneo tracciato trazzerale rispetto all'area in questione; né della collocazione topografica delle aree oggetto delle pronunce, di cui è stata invocata l'efficacia giudicata, in termini di contiguità ed adiacenza a quella per cui è causa; né, infine, ha prodotto gli atti dei giudizi relativi alle pronunce di cui ha invocato il giudicato, ed in particolare gli esiti degli accertamenti tecnici che ne costituiscono il presupposto, provando che tali accertamenti implicino necessariamente l'appartenenza anche della specifica area in questione al terreno oggetto del titolo contrattuale allegato.

Pertanto parte attrice non ha provato la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra i fatti oggetto della domanda proposta in questo giudizio e quelli accertati con efficacia di giudicato con le pronunce dalla stessa richiamate.



In mancanza della prova di tali circostanze, l'intervenuto giudicato sulla questione dell'appartenenza alla IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A. dell'area erroneamente indicata come compresa nel tracciato trazzerale, o di singole porzioni di essa, non basta da sola a provare la proprietà in capo a parte attrice dell'area oggetto del presente giudizio.

La società attrice rimane pertanto gravata dell'onere di provare che l'area oggetto del presente giudizio rientri entro i confini del terreno acquistato come descritto nel titolo suddetto, onere probatorio che, a fronte della concreta descrizione dei confini del terreno contenuta nel predetto contratto di compravendita, priva dei riferimenti catastali e rapportata ad uno stato dei luoghi risalente nel tempo, oggi completamente trasformato, acquista un maggiore rigore.

Sebbene come dedotto da parte attrice, e ricordato in precedenza, ai fini dell'identificazione di una porzione immobiliare, in caso di incertezze derivanti dal titolo, l'attore che agisce in rivendica è ammesso alla prova della proprietà mediante ricorso a presunzioni, tra le quali rientrano le risultanze catastali, non v'è dubbio che tali presunzioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2723 e 2729 c.c., debbano essere gravi, precise e concordanti, e dunque idonee a provare l'assunto non immediatamente desumibile dal titolo.

Come detto, nel caso di specie però, non risulta prodotta alcuna documentazione catastale concernente l'attuale delimitazioni dei terreni acquistati con il titolo fatto valere in giudizio, né è stata prodotta la topografia del predetto tracciato trazzerale né gli atti dei predetti giudizi definiti con le sentenze passate in giudicato prodotte da parte attrice, ed in particolare gli accertamenti tecnici ivi compiuti, nonostante il suddetto onere probatorio sarebbe potuto essere agevolmente adempiuto da parte attrice che è stata parte di tali giudizi; né tantomeno parte attrice ha supportato la propria domanda con allegazioni tecniche di parte, ovvero mediante ricorso ad altri elementi oggettivi (eventualmente di natura catastale) verificabili in giudizio, ed ai quali la giurisprudenza ha dato rilievo ai presenti fini.



La stessa parte attrice ammette, invece, l'indeterminatezza allo stato attuale dei confini del terreno oggetto dell'atto di compravendita posto a fondamento della domanda di rivendica.

Tale circostanza, lungi dal costituire un esimente rispetto al rigore probatorio richiesto in relazione all'azione spesa da parte attrice, viceversa, impone a suo carico un maggiore sforzo probatorio idoneo a colmare le incertezze lasciate dal titolo.

Del resto a fronte delle difficoltà rappresentate da parte attrice, l'ordinamento offre idonei strumenti, in caso di contestazione, quali il giudizio di regolamento dei confini, eventuale esperibile nei confronti dei diversi proprietari limitrofi.

Si rileva altresì che, sebbene l'eventuale giudicato intervenuto sulla questione oggetto di giudizio sia questione rilevabile d'ufficio, che come tale può essere accertata anche mediante ricorso a mezzi di indagine officiosi spettanti al giudice, quale la ctu; tali rilievi ed accertamenti possono essere compiuti soltanto alla stregua dei fatti allegati e del materiale probatorio ritualmente e tempestivamente prodotto in giudizio dalle parti.

Il giudice non ha, invece, a tali fini, un potere di ricerca dei fatti, sicchè anche il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e che lo stesso risulti compiutamente dagli atti del giudizio ritualmente acquisiti al giudizio, non potendo il giudice disporre d'ufficio l'acquisizione della relativa prova (su tale questione, si veda Cass. civ. n. 4392/2000. Nella specie l'appellato aveva prodotto con la memoria conclusionale copia di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la cui efficacia intendeva far valere in giudizio e la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha confermato, correggendone la motivazione, la decisione di merito che aveva disatteso l'eccezione di giudicato per tardività della relativa produzione non sanata dal consenso della controparte).

Nel caso di specie alla luce della documentazione in atti, il suddetto accertamento, al cui compimento peraltro parte attrice si è espressamente



opposta a fronte di specifica richiesta formulata da parte convenuta, è tuttavia impedito dalla mancata produzione della documentazione catastale o topografica, relativa alla dislocazione del suddetto tracciato trazzerale e degli accertamenti tecnici relativi agli specifici procedimenti giudiziari ad esito dei quali sono state pronunciate le sentenze di cui parte attrice ha invocato il giudicato.

Invero, parte attrice ha prodotto nei termini previsti dal codice di rito, soltanto aerofotogrammetrie dell'area oggetto di rivendica, ma non anche documentazione di analoga tipologia, o di natura catastale, circa l'esatta individuazione del terreno oggetto del contratto di compravendita allegato, ovvero del predetto tracciato trazzerale.

Viceversa la stessa ha tardivamente prodotto in giudizio, soltanto con la memoria depositata in data ai sensi dell'art. 183 co.VI n. 3 c.p.c., (depositata in data 18 febbraio 2013), copia di relazione di consulenza tecnica relativa ad un giudizio, all'epoca ancora in corso, e non già relativa ai procedimenti definiti con la sentenza il cui giudicato è stato invocato in questo giudizio, sul presupposto che si trattasse di produzione documentale costituente prova contraria rispetto alla richiesta, meramente sollecitatoria, formulata da parte convenuta, preordinata allo svolgimento di accertamenti tecnici d'ufficio sui fatti causa.

La predetta produzione è dunque inammissibile, come peraltro espressamente eccepito da parte convenuta al verbale dell'udienza successiva (13 marzo 2013), sia perché si tratta di documentazione preordinata a provare i fatti costituiti della domanda proposta da parte attrice, sulla grava conseguentemente in via diretta il relativo onere; sia perché non costituisce prova contraria ad alcuna prova prodotta o articolata da parte convenuta con le precedenti memorie. Peraltro, parte attrice non ha neanche allegato che si trattasse di documentazione di formazione successiva allo spirare dei termini stabili dal codice di rito per le produzioni documentali (termini per il deposito della memoria di cui al n. 2 dell'art. 183 co. VI c.p.c.).



La predetta documentazione non potrebbe pertanto essere utilizzata, al pari della produzione allegata alle memorie conclusionali, ai fini della decisione neanche al fini di accertare in via d'ufficio l'eventuale dipendenza delle questioni oggetto di questo giudizio, da quelle definite con sentenze passate in giudicato.

Invero, in applicazione del ricordato principio è stato al riguardo affermato che: "in tema di deduzione istruttorie, la tardività della produzione documentale rispetto al termine di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis" nella controversia in questione) è rilevabile d'ufficio ad opera del giudice con il limite dell'accettazione del contraddittorio, ravvisabile in presenza di un comportamento della controparte che implichi tale accettazione, quale non può ritenersi il mero silenzio, per cui l'eccezione di giudicato fondata su provvedimenti prodotti con le difese conclusionali - e, perciò, travalicando il limite temporale di cui al citato art. 184 del codice di rito - va disattesa nel silenzio dell'attore all'udienza di discussione" (Si veda Cass. civ. Sez. III Sent., 20-04-2007, n. 9491, in relazione ad un'eccezione di giudicato fondata su documentazione irrualmente introdotta in causa con le difese conclusionali).

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, anche di carattere preliminare.

Le spese di lite, seguono strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.

P.Q.M.



Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta come in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 5.355,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario al 15%, oneri accessori se dovuti nella misura di legge;

Così deciso in Palermo il 25 febbraio 2018

Il Giudice

*Simona Maria Cipiti*

